IT

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell'Unione di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di

(2018/C 9/11)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (¹) sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione (²) («le misure in vigore»).

Le importazioni nell'Unione di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea sono soggette a un dazio del 60,4 %, ad eccezione del prodotto fabbricato dalle società esentate, in quanto produttori autentici, dal regolamento (UE) n. 102/2012 (modificato). Una società situata nella Repubblica di Corea, la CS Co., Ltd., le cui esportazioni nell'Unione di cavi d'acciaio sono esentate dal dazio antidumping poiché è risultata essere un produttore autentico, ha informato la Commissione che il suo indirizzo ufficiale è stato modificato come indicato di seguito.

Secondo la società, tale modifica non pregiudica il suo diritto di beneficiare del dazio a essa applicato all'indirizzo precedente. La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la CS Co., Ltd. resta la stessa società con lo stesso numero di registrazione e che cambia solo il suo indirizzo commerciale. In effetti, tale modifica non altera le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

Il riferimento alla CS Co., Ltd. nella tabella riportata all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167, va interpretato alla luce della modifica del suo indirizzo a 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do. Per motivi di chiarezza il suo codice addizionale TARIC rimane A969.

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 36 del 9.2.2012, pag. 1)

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 19).